Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 7 LUGLIO 2015, N. 28758</u>: quando l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti esercitata in modo ambulante è esonerata dagli oneri previsti dalla disciplina sui rifiuti.

«*si osserva che questa Corte ha interpretato l'art. 266 co 5 cit d.lvo* [D.Lgs. n. 152/06] *nel senso che l'attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti esercitata in modo ambulante non prevede l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali con conseguente esclusione del reato di illecito trasporto, a condizione, però, che tale attività sia munita di un titolo abilitativo disciplinato dalle leggi statali in quanto la normativa sui rifiuti non prevede specifici istituti di abilitazioni all'attività di raccolta e trasporto in forma itinerante. Ha ritenuto questa Corte che poiché la disciplina generale sui rifiuti non contempla, se non nella disposizione in esame, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante e considerato che la deroga opera limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del commercio dei soggetti autorizzati (evidentemente allo svolgimento di tale ultima attività, poiché, altrimenti, se ci si riferisse ai rifiuti, i titoli abilitanti sarebbero quelli oggetto di deroga), è alla disciplina sul commercio attualmente in vigore che deve farsi riferimento (Cass . n. 29992 del 24/06/2014 Cc. (dep. 09/07/2014) Rv. 260266).*
Dunque tale attività richiede comunque un titolo abilitativo, individuato nella autorizzazione ai sensi del d.lgs 31.3.1998 n. 114 per l'esercizio di attività commerciali, ed è inoltre richiesto che il soggetto che la esercita, oltre alla acquisizione del titolo per l'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante, deve trattare rifiuti che formano oggetto del suo commercio.»

«*Quindi ai fini della responsabilità penale occorre accertare un duplice presupposto: il rilascio di titolo abilitativo, che presuppone il possesso di determinati requisiti per l'esercizio di attività di commercio e che l'attività sia circoscritta comunque ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato. Ove non si verifichi tale duplice presupposto, non può trovare applicazione la disciplina derogatoria e pertanto l'esonero dall'osservanza della regola generale dell'iscrizione nell'albo, con la conseguenza, che in difetto di ciò, non può pervenirsi ad una sentenza di proscioglimento in quanto sussistono i presupposti del reato*»

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

28758/15

59

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/12/2014

SENTENZA N. 3599/2014

REGISTRO GENERALE N. 12517/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	CLAUDIA SQUASSONI	- Presidente -
Dott.	MARIAPIA GAETANA SAVINO	- Rel. Consigliere -
Dott.	VITO DI NICOLA	- Consigliere -
Dott.	CHIARA GRAZIOSI	- Consigliere -
Dott.	VINCENZO PEZZELLA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
nei confronti di:

LAGAREN FELICITA N. IL 12/11/1980

avverso la sentenza n. 2751/2013 GIP TRIBUNALE di ASTI, del 19/11/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG ~~Dott.~~ annullamento con rinvio al GIP c/o Tribunale di Asti

Udit i difensor Avv.;

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Ritenuto in fatto

Il Procuratore della Repubblica di Asti ha chiesto l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Lagaren Felicita per il il reato di cui all'art. 256 co 1 d.lvo 152/2006 perché, senza l'iscrizione nell'albo gestori ambientali richiesta dall'art. 212 stesso decreto, effettuava attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi.

Il Gip del Tribunale di Asti non accoglieva la richiesta e, con sentenza in data 19.11.2013 assolveva l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Il Giudice, dopo aver premesso che la condotta incriminata era riconducibile all'esercizio di attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante, ha ritenuto che tale modalità era incompatibile con l'esercizio in forma professionale di detta attività, richiamando a tale proposito l'art. 266 comma V cit d.lvo secondo il quale " le disposizione dell'art. 189,190, 193,212 non si applicano alle attività di raccolta dei rifiuti effettuata dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio, ed evidenziando che la ratio della norma è quella di circoscrivere l'obbligo di iscrizione nel registro gestori ambientali previsto dall'art. 212 d.lvo 152/06 (e di conseguenza di circoscrivere l'ambito dei controlli, degli adempimenti e delle sanzioni penali prevista dalla normativa sui rifiuti) a coloro che esercitano tale attività in forma imprenditoriale, con esclusione dei soggetti che la svolgono in misura ridotta, su piccola scala, limitandosi a raccogliere modeste quantità di oggetti abbandonati per la strada o loro consegnati dai privati.

Dunque, ad avviso del giudice, l'attività posta in essere dall'imputato può essere ricondotta nell'ambito applicativo del richiamato art. 266 co 5, con esclusione della configurabilità del reato contestato.

Avverso la sentenza di proscioglimento del Gip del Tribunale di Asti ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Ha evidenziato in proposito l'erronea interpretazione da parte del GIP delle norme in materia, difforme peraltro dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, in mancanza di titolo legittimante l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, sussiste il reato contestato.

--

Ritenuto in diritto

Va innanzitutto rilevato che l'art. 266 co V d.lvo 152/06 riproduce pedissequamente il testo del previgente art. 58 co 7 quater del d.lvo 22/1997, introdotto dalla legge 426/98, che regolava la materia prima dell'entrata in vigore del d.lvo 152/2006. All'epoca dell'entrata in vigore del citato art. 58 co 7 quater del d.lvo 22/1997, vigeva l'art. 121 TULPS che prevedeva un registro speciale per gli esercenti mestieri girovaghi, fra i quali era ricompresa l'attività di commercio in forma ambulante; di conseguenza il titolo

--

abilitativo richiesto dall'art. 58 co 7 quater per gli esercenti la raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante era individuato nell'iscrizione nell'apposito registro previsto dall'art 121 TULPS. Nonostante l'abrogazione di detta norma ad opera del dpr 311/2001, è rimasta immutata, prima nell'art. 58 co 7 quater d.lvo 22/1997, cit, poi nell'art. 266 co 5 d.lvo 152/2006, che lo ha sostituito, riproducendone il contenuto, la previsione di un titolo abilitativo come condizione per l'esercizio in forma itinerante della raccolta e trasporto rifiuti; la ragione del perdurare di tale previsione anche dopo l'abolizione dello speciale registro mestieri girovaghi previsto dall'abrogato art. 121 TULPS è stata ricercata in una svista del legislatore e nel conseguente difetto di coordinamento fra le norme in esame. Da tale ricostruzione il GIP ha tratto la conclusione che, in conseguenza dell'abrogazione del titolo cui faceva riferimento prima l'art. 58 co 7 quater dlvo 22/97, poi l'art. 266 cov d.lvo 152/06 (l'art. 121 TULPS, norma istitutiva del registro degli esercenti mestieri girovaghi), la raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, deve ritenersi liberalizzata nel senso che non solo è sottratta alla disciplina di cui all'art. 156 cit d.lvo ovvero alla iscrizione nell'albo gestori ambientali, prevista solo per l'attività di gestione dei rifiuti in forma organizzata ed imprenditoriale, ma non necessiti di alcuna autorizzazione.

E vero che l'art. 266 co V d.lvo 152/06 fa riferimento ai "soggetti abilitati", il che porta a ritenere comunque necessario un titolo autorizzatorio, ma, a seguito dell'abrogazione della norma del Testo Unico di Pubblica Sicurezza istitutiva del registro degli esercenti girovaghi, si è posto il problema di individuare sia il titolo.

Diverse sono le conclusioni che traggono il PM e il GIP di fronte alla constatata assenza (a seguito dell'intervenuta abrogazione della norma istitutiva del registro dei mestieri girovaghi del TULPS) di una norma che preveda un'abilitazione allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto in forma ambulante: mentre il GIP ritiene che sia intervenuta una liberalizzazione di tale attività, non più soggetta ad autorizzazione, il PM ricorrente ritiene che, in mancanza di un titolo abilitativo, non possa trovare applicazione l'art. 266 co 5 d.lvo 152/06 in quanto esso fa appunto riferimento ai "soggetti abilitati", con la conseguenza che l'attività in esame debba ritenersi ancora sottoposta al regime autorizzatorio previsto dall'art. 212 d.lvo 152/06 ovvero l'iscrizione all'albo gestori ambientali;

Si tratta di individuare quale sia il titolo che occorre, non potendosi esso ravvisare nell'iscrizione nell'albo gestori ambientali, posto che l'art. 266 co 5 dlvo 152/06 esclude l'obbligo di iscrizione nel registro gestori ambientali previsto dall'art. 212 d.lvo 152/06 proprio le attività di raccolta e trasporto rifiuti esercitate in forma ambulante, dunque prive di quei caratteri di professionalità, imprenditorialità richiesti perché l'attività sia sottoposta al regime autorizzatorio.

A tal riguardo si osserva che questa Corte ha interpretato l'art. 266 co 5 cit dlvo nel senso che l'attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti esercitata in modo ambulante non prevede l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali con conseguente esclusione del reato di illecito trasporto, a condizione, però, che tale attività sia munita di un titolo abilitativo disciplinato dalle leggi statali in quanto la normativa sui rifiuti non prevede specifici istituti di abilitazioni all'attività di raccolta e trasporto in forma itinerante. Ha ritenuto questa Corte che poichè la disciplina generale sui rifiuti non contempla, se non nella disposizione in esame, l'attività di

mb

raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante e considerato che la deroga opera limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del commercio dei soggetti autorizzati (evidentemente allo svolgimento di tale ultima attività, poiché,altrimenti, se ci si riferisse ai rifiuti, i titoli abilitanti sarebbero quelli oggetto di deroga), è alla disciplina sul commercio attualmente in vigore che deve farsi riferimento (Cass . *n.* 29992 *del* 24/06/2014 Cc. (dep. 09/07/2014) Rv. 260266).

Dunque tale attività richiede comunque un titolo abilitativo, individuato nella autorizzazione ai sensi del d.lgs 31.3.1998 n. 114 per l'esercizio di attività commerciali, ed è inoltre richiesto che il soggetto che la esercita, oltre alla acquisizione del titolo per l'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante, deve trattare rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

Quindi l'interpretazione della normativa vigente, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, non consente di pervenire alla conclusione della liberalizzazione dell'attività in esame nel senso che non è richiesta alcuna forma di autorizzazione, con conseguente esclusione della configurabilità del reato contestato. E difatti, pur con le variabili contenute nelle diverse pronunce di questa Suprema Corte sull'argomento, è indubbio che, secondo la giurisprudenza legittimità, coloro che intendono svolgere un'attività di raccolta e trasporto in forma ambulante, pur non essendo tenuti all'iscrizione nell'albo gestori ambientali, devono comunque munirsi di un titolo legittimante in assenza del quale sussiste il reato contestato proprio perché, venendo meno la deroga prevista dall'art. 266 co 5 cit dlvo, subordinata al possesso del titolo abilitativo (laddove fa riferimento ai "soggetti abilitati"), per la mancanza del titolo stesso cui è condizionato il regime derogatorio dell'esonero dall'obbligo di iscrizione ddl'albo gestori ambientali, scatta la regola generale dall'obbligo di iscrizione nell'albo suddetto.

In definitiva l'interpretazione corretta e conforme alle pronunce della Suprema Corte è quella secondo cui la disciplina derogatoria di cui all'art. 266 co 5, consistente nell'esclusione dell'obbligo di iscrizione nell'albo gestori ambientali, non opera per coloro che svolgono l'attività di raccolta e trasporto in forma ambulante senza un titolo abilitativo, in quanto la diversa interpretazione posta dal GIP a fondamento della sentenza impugnata, oltre che contraria alla giurisprudenza di legittimità, finisce con svuotare di contenuto lo stesso art. 266 co 5 che prevede il regime derogatorio rispetto all'iscrizione nell'albo gestori ambientali proprio sul presupposto che l'esercente l'attività in forma ambulante sia munito di abilitazione.

Quindi ai fini della responsabilità penale occorre accertare un duplice presupposto: il rilascio di titolo abilitativo, che presuppone il possesso di determinati requisiti per l'esercizio di attività di commercio e che l'attività sia circoscritta comunque ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato. Ove non si verifichi tale duplice presupposto, non può trovare applicazione la disciplina derogatoria e pertanto l'esonero dall'osservanza della regola generale dell'iscrizione nell'albo, con la conseguenza, che in difetto di ciò, non può pervenirsi ad una sentenza di proscioglimento in quanto sussistono i presupposti del reato

ul

Da ciò discende che è demandata al giudice del merito, trattandosi di accertamento in fatto, la verifica dell'esistenza e validità del titolo abilitante al commercio e la riconducibilità del rifiuto raccolto o trasportato all'attività autorizzata.

In tale senso si è espressa questa Corte la quale, con la sentenza, terza sezione penale, *n.* 29992 *del* 24/06/2014 Cc. (dep. 09/07/2014) Rv. 260266, ha enunciato il seguente principio: "*la condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. 152106 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità;la deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. 152106 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio".(conformi Sez.* 3, *n.* 269 *del* 10/12/2014 dep. 08/01/2015 Rv. 261959,*Sez.* 3, *n.* 39774 *del* 02/05/2013 Ud. (dep. 25/09/2013) Rv. 257590

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al tribunale di Asti per nuovo esame alla stregua del principio di diritto sopra riportato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Asti.

Così deciso il 3.12.2014

Il Presidente
Claudia Squassoni

il consigliere estensore
Mariapia Savino

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL - 7 LUG 2015
IL CANCELLIERE
Luana Mariani